

della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, con i quali veniva successivamente rettificata la zona malarica del predetto comune di Camponogara;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Meolo;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Campolongo Maggiore e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 760, con il quale veniva rettificata la zona malarica del predetto comune di Campolongo Maggiore;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Camponogara, Meolo e Campolongo Maggiore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° agosto 1904, n. 477, per il comune di Camponogara; 1° giugno 1905, n. 315, per i comuni di Meolo e Campolongo Maggiore sono revocate;

2. Le dichiarazioni di rettifica di zona di endemia malarica contenute nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e nei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, e 23 aprile 1952, n. 760, per i comuni di Camponogara e Campolongo Maggiore sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 163. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1957, n. 857.

Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per Pigiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per Pigiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di

sanità, per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio — comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, per l'intero territorio del comune di Caorle è rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio — comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 155. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 luglio 1957.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti-legge 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, delle pensioni di guerra nominando, fra gli altri i signori tenente generale medico aus. dott. Luigi Ravetta, primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso e il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis membri del predetto Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione in considerazione che il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis e il ten. gen. medico dott. Luigi Ravetta sono deceduti rispettivamente in data 6 aprile e 3 giugno 1957 ed il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso non ha la possibilità di partecipare alle sedute del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra;